

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 14 novembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

Concerne solo il testo francese.

Art. 22^{quater} cpv. 2

² Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un'assicurazione facoltativa oppure un'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c o dell'articolo 3 LAVS² o, sulla base di una convenzione internazionale, per un'attività lucrativa all'estero.

Art. 82

Gli articoli 71, 71^{bis}, 71^{ter}, 72, 73 e 75 OAVS³ sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

II

¹ Eccettuato l'articolo 22^{quater} capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

² L'articolo 22^{quater} capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

14 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 831.201

² RS 831.10

³ RS 831.101

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.